

Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2020, n. 19-1841

Articolo 18 Legge 157/1992, articolo 13 legge regionale 5/2018 e ss.mm.ii. Approvazione del Calendario venatorio per la stagione 2020/2021, delle relative istruzioni operative supplementari e della relazione tecnica.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Visti:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2014", elaborato dal Comitato scientifico Ornithology, ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009 e nel 2014, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" come modificata dall'art. 42 della Legge 4 giugno 2010, n. 96 (Comunitaria 2009) che, all'art. 18, commi 1, 1 bis e 2 prevede rispettivamente l'elenco delle specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo, il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, nonché la possibilità di apportare, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ISPRA) modifiche ai termini stabiliti di cui al primo comma;
- la Legge 2 dicembre 2005, n. 248 ed, in particolare, l'art. 11 – quaterdecies che al comma 5 prevede che le regioni, sentito il parere del sopra citato Istituto, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla Legge n. 157/1992 citata, il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili;
- la legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";

visti altresì:

l'articolo 13 della l.r. 19 giugno 2018 n. 5 ("Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria") il quale tra l'altro stabilisce che: "1. La Giunta regionale, sentiti l'ISPRA e la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 25, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell'articolo 18 della legge 157/1992 e dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e concernenti i seguenti aspetti:

- a) specie cacciabili e periodi di caccia;
- b) giornate e orari di caccia;
- c) carniere giornaliero e stagionale;
- d) giorni da destinare, per tutto il territorio regionale, alla caccia programmata;

e) periodi e modalità di allenamento degli ausiliari”.

La Giunta regionale, con apposita deliberazione disciplina, altresì, il prelievo di ungulati, volpi, storne, pernici rosse, tipica fauna alpina ed altre eventuali specie.

Il prelievo della tipica fauna alpina è consentito esclusivamente tramite assegnazione nominativa in base a piani numerici di prelievo, basati su censimenti pre-riproduttivi e post-riproduttivi, proposti dai comitati di gestione dei CA e approvati dalla Giunta regionale. Il prelievo selettivo degli ungulati, fatta eccezione per la specie cinghiale, è consentita in base a piani di prelievo, basati su censimenti qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni di selvatici, proposti dai comitati di gestione dei CA e approvati dalla Giunta regionale”;

il comma 5 dell’articolo 2 della citata legge, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 15 del 2020 esclude dal prelievo venatorio le seguenti specie: mestolone, porciglione, frullino, pavoncella, combattente, moriglione, merlo, lepre variabile;

l’articolo 23 comma 1 lettera gg) della citata legge come sostituito dal comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 15 del 2020, sancisce il divieto dell’esercizio venatorio nelle prime due domeniche del mese di settembre;

la direttiva n. 147/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

la direttiva n. 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (Codice dell’ambiente);

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. ed in particolare l’art. 18 ai sensi del quale “le Regioni pubblicano entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all’intera annata venatoria”;

richiamato che, ai sensi del citato art. 18 della legge 157/1992, il calendario venatorio relativo all’intera annata venatoria riguarda i seguenti oggetti:

- a)– le specie cacciabili e periodi di caccia;
- b)– le giornate e orari di caccia;
- c)– il carniere giornaliero e stagionale;
- d)– l’ora di inizio e termine della giornata venatoria;

visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19 gennaio 2015 “Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell’articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 157/1992”;

dato atto che, ai fini di una maggior tutela della fauna selvatica, nel rispetto dei vincoli e dei criteri stabiliti dall’articolo 18 della legge 157/1992, e di quanto sopra evidenziato di:

- autorizzare l’esercizio venatorio alle specie volpe, starna, pernice rossa, coturnice, pernice bianca e fagiano di monte, esclusivamente nel rispetto di piani numerici predisposti, sulla base delle stime della consistenza di ciascuna popolazione, dagli organismi di gestione in ogni Ambito Territoriale di caccia (ATC) e Comprensorio alpino (CA), ed approvati dalla Giunta regionale;
- ridurre, anche per la stagione venatoria 2020/2021, il carniere giornaliero ad un solo capo di lepre comune ed anticipare la chiusura dell’attività venatoria ad alcune specie, in luogo del 31 dicembre come consentito dall’art. 18, comma 1, lett. a) della legge 157/1992;
- consentire il prelievo delle specie coturnice pernice bianca e fagiano di monte, appartenenti alla tipica fauna alpina, in un solo Comprensorio alpino;

richiamato altresì che l'esercizio venatorio alle specie camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino, è consentito nel rispetto delle Linee guida per l'organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo dei bovidi e dei cervidi nella Regione Piemonte, approvate con D.G.R. 94-3804 del 27.4.2012 e s.m.i., sulla base di piani di prelievo selettivo, formulati per sesso e classi d'età ed articolati per distretti, approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle proposte degli organismi di gestione degli ATC e dei CA, nonché delle Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) e Agri-Turistico-Venatorie (AATV). L'autorizzazione della Giunta regionale è subordinata all'effettuazione di censimenti quantitativi e qualitativi volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani, nel rispetto di apposite linee guida approvate con la citata D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012 e s.m.i., che hanno recepito quanto previsto dalle "Linee guida per la gestione degli Ungulati – Cervidi e Bovidi" elaborate dall'ISPRA;

con la D.G.R. n. 20-1273 del 24 aprile 2020, in seguito all'emergenza COVID-19, la Giunta regionale ha dato disposizioni per la presentazione dei Piani di prelievo selettivo degli ungulati (PPS), del documento di Organizzazione e Gestione degli Ungulati Ruminanti (OGUR) disponendo di derogare, per la stagione venatoria 2020/2021, le disposizioni previste dalle Linee Guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici, della tipica fauna alpina e del cinghiale approvate con D.G.R. n. 94-3804 del 27/04/2012 e ss.mm.ii., stabilendo che:

- i PPS relativi alle specie Capriolo, Cervo e Daino possono essere presentati in assenza di censimenti primaverili, in armonia al documento pubblicato da ISPRA "Stato emergenziale per epidemia di Covid-19. Indicazioni per i piani di prelievo di ungulati e galliformi", i PPS delle specie Capriolo, Cervo e Daino sono presentati in coerenza con:
 1. i conteggi diretti o stime con metodi campionari delle popolazioni oggetto del prelievo al fine di valutare l'andamento della popolazione negli ultimi 5 anni (attraverso il calcolo dell'incremento utile annuo) e la struttura della popolazione presente;
 2. la realizzazione del piano precedente, valutando quanto questo si sia discostato nel valore complessivo e nella struttura da quanto proposto;
 3. gli obiettivi gestionali definiti con il documento di Organizzazione e Gestione degli Ungulati Ruminanti (OGUR) vigente o presentato anteriormente o contestualmente ai PPS;

con D.G.R. n. 21-6368 del 17.09.2013, ai fini di realizzare il coordinamento previsto dall'art. 10 comma 10 della l. 157/92 la Giunta Regionale ha adottato la Proposta di Piano faunistico-venatorio regionale, il Rapporto Ambientale, la Valutazione di incidenza, il Piano di Monitoraggio e la Sintesi non tecnica, documenti tutti che contengono dati scientifici sulla distribuzione, lo stato e l'evoluzione delle specie faunistiche oggetto di prelievo venatorio e che evidenziano, altresì, in base alla consistenza numerica di ciascuna specie, il prelievo compatibile con la conservazione delle medesime specie in rapporto anche alla tutela dell'ambiente;

dato atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è stata avviata la fase di valutazione del procedimento di V.A.S. del Piano che si è conclusa con l'approvazione della D.G.R. n. 33-7337 del 31 marzo 2014 "D.lgs. 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, D.P.R. 357/1997, l.r. 19/2009. Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale. Espressione del Parere motivato di valutazione ambientale"; con D.G.R. n. 24-7585 del 12.05.2014, terminata la fase di V.A.S. è stata poi approvata la proposta di Piano faunistico-venatorio;

la citata Proposta di piano faunistico-venatorio regionale descrive, tra l'altro, lo "status" locale delle popolazioni delle specie oggetto di prelievo;

dato atto che, come da documentazione agli atti del Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, per la definizione del Calendario venatorio 2020-2021 si è tenuto conto, così come negli anni precedenti, non solo dei dati trasmessi dagli ATC e CA relativamente al numero dei capi prelevati nel corso delle precedenti stagioni venatorie, dati che hanno evidenziato una presenza stabile delle medesime specie nel territorio piemontese, ma si è anche considerato il significativo costante calo del numero dei cacciatori attivi che nella stagione venatoria 2019/2020 risulta attestarsi intorno alle 19.835 unità, comportando una riduzione della pressione venatoria (rapporto cacciatori/ettaro di superficie venabile);

dato atto che, relativamente alla beccaccia, così come previsto dall'ISPRA ("Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi"), in caso di ondate di gelo che possono mettere a repentaglio la conservazione della specie, verrà disposta immediatamente la sospensione della caccia e la riapertura del prelievo dopo almeno 7 giorni dalla fine delle condizioni climatiche avverse e che dell'attivazione del sistema di allerta verranno tempestivamente avvisati gli ATC/CA per gli interventi sul territorio di competenza;

dato atto che, anche per la stagione venatoria 2020/2021, così come per gli anni precedenti, risulta opportuno non avvalersi della possibilità di posticipare la data di chiusura della caccia alla prima decade di febbraio, come previsto dall'art. 18, comma 2, della citata l. 157/92 per quelle specie consentite dal documento "Key Concepts";

dato atto, inoltre, che la proposta di calendario venatorio 2020/2021 trasmessa all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) prevede carnieri giornalieri e stagionali per alcune specie migratorie, quali tortora e quaglia, inferiori a quelli indicati dal medesimo Istituto nelle proprie Linee guida;

dato atto che il Settore regionale "Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca" con nota prot. 16978/A1702B del 27.07.2020 ha richiesto al medesimo Istituto il prescritto parere sulla proposta di calendario venatorio per la stagione 2020/2021;

dato atto che in data 27.07.2020, così come previsto dall'articolo 13 della l.r. 5/2018 il medesimo Settore regionale ha consultato tramite procedura telematica la Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna (Commissione istituita con DGR n. 30-8557 del 15 marzo 2019) al fine di formulare eventuali osservazioni o proposte in ordine alla proposta di calendario venatorio 2020/2021;

dato atto che le osservazioni pervenute sono state valutate;

preso atto della nota prot. n. 17385 del 03.08.2020, con la quale l'ISPRA ha espresso il proprio parere in merito al calendario venatorio 2020/2021;

dato atto che è possibile discostarsi dalle indicazioni fornite dall'Istituto purché siano motivate adeguatamente le scelte difformi;
al fine di controdedurre alle osservazioni e alle indicazioni fornite dall'ISPRA è stata redatta una relazione tecnica che motiva con rigore scientifico le scelte effettuate in difformità del citato parere;

Ritenuto, quanto sopra premesso, di approvare, il calendario venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione 2020/2021 (all. A), le istruzioni operative supplementari al predetto calendario venatorio (all. B), e la relazione tecnica (all. C), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, nonché di stabilire che ogni richiamo alle disposizioni del calendario

venatorio contenuto negli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, deve intendersi come riferito alle disposizioni del calendario venatorio approvato con la presente deliberazione;

ritenuto, altresì, di demandare al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pescasi di provvedere, a fini informativi, alla pubblicazione del calendario venatorio e delle istruzioni operative supplementari sul sito del Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>

per quanto sopra premesso e considerato;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 13 della Legge regionale 5/2018:

- il calendario venatorio per l'intero territorio regionale relativo alla stagione 2020/2021 così come riportato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- le istruzioni operative supplementari riportate nell'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la relazione tecnica al calendario venatorio 2020/2021 (allegato C) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di stabilire che ogni richiamo alle disposizioni del calendario venatorio contenuto negli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, deve intendersi come riferito alle disposizioni del calendario venatorio approvato con la presente deliberazione;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 157/1992, si provvederà, a fini informativi, alla pubblicazione del calendario venatorio e delle istruzioni operative supplementari sul sito del Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca:

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.